



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 29/11/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 255

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 42 MW da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), in località "Macchietta" - Proponente: Inprogest Energia S.r.l.- Sede legale: Via Mario Borsa, n. 127 Roma.

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5659 del 10.04.2007, la Società in epigrafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), allegando all'uopo la documentazione progettuale.

Con nota n. 7819 del 16 maggio 2007 il Settore Ecologia, dopo aver verificato l'assenza di taluni elaborati all'interno della documentazione progettuale, li richiedeva in qualità di integrazioni documentali. Nella medesima nota rammentava di trasmettere le stesse, unitamente alla documentazione già presentata, anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. La stessa nota era trasmessa per conoscenza all'Assessorato regionale allo Sviluppo economico e all'Amministrazione comunale competente, chiedendo a quest'ultima apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio, indicando eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine, nonché il parere di competenza di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

La Società in epigrafe, "a seguito di un approfondimento dello studio anemometrico", trasmetteva con nota acquisita al prot. n. 8059 del 22 maggio 2011, integrazioni alla documentazione tecnica precedentemente presentata, contenente ulteriori elaborati tecnici;

Con nota acquisita al n. 11619 del 17 luglio 2007 la Società proponente, in riscontro alla nota prot. n. 7819 del 16 maggio 2007, comunicava di aver depositato in data 21 maggio 2007, presso il Comune competente, copia del progetto definitivo e del Rende Noto per la pubblicazione sull'Albo pretorio, trasmettendo le integrazioni richieste.

Risulta acquisita agli atti una nota-fax del Comune di Monteleone di Puglia (prot. A.C. n. 3249 del 13 dicembre 2007, allegata alla successiva nota della Società proponente prot. 1158/2008) che certifica che il progetto in epigrafe era stato pubblicato all'Albo pretorio comunale per 30 gg e che non erano pervenute osservazioni. Il dirigente dell'UTC esprime contestualmente parere favorevole all'intervento.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Monteleone di Puglia, con nota n. 2893 del 05 novembre 2007, acquisita al prot. n. 386 del 10 gennaio 2008, comunicava che gli elaborati progettuali comprensivi delle

successive integrazioni depositate erano stati affissi per 30 giorni consecutivi, senza che fossero pervenute osservazioni.

Con nota acquisita al n. 1158 del 23 gennaio 2008 la Società Inprogest Energia S.r.l. trasmetteva la “documentazione rilasciata da TERNA S.p.a. attestante l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento” e il parere favorevole rilasciato dal Comune di Monteleone di Puglia relativo all’intervento in oggetto. La documentazione allegata è contenuta in un plico con frontespizio riportante “Elaborato: Modalità di collegamento alla RTN; integrazione al progetto presentato in data 30/03/2007; risposta alla missiva dell’Ass.to Sviluppo Economico port. N. 38/11201”;

Con nota acquisita al n. 4731 del 27 aprile 2011, inviata sia al Servizio Energia, Reti etc della Regione Puglia, sia allo scrivente Servizio Ecologia, la Società proponente rilevava, a suo avviso, di non rientrare nel campo di applicazione della sopraggiunta normativa regionale in tema di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sottolineava, inoltre, che i competenti organi regionali non avrebbero provveduto ad esprimersi sull’iniziativa progettuale nei tempi previsti dalla norma.

Pertanto, al fine di incorrere in ipotesi di improcedibilità dell’istanza, chiedeva ai suddetti Servizi se per il caso di specie non dovesse essere applicato il termine del 1° aprile 2011 ai fini della integrazione documentale prevista dalla DGR n. 3029/2010. In caso di risposta positiva, la Società proponente richiedeva la concessione di una proroga per “comprovate necessità tecniche” secondo quanto previsto dall’art. 7.3 della DGR 3029/2010.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell’art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l’esito dello scrutinio di costituzionalità, l’istruttoria nel seguito illustrata è basata sull’applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale, di cui all’Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all’art. 17 della LR 11/2001, come previsto all’art. 20 del DLgs 152/2006 e all’art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l’inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un’indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell’istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l’intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> località: Comune di Monteleone di Puglia loc. “Macchietta”

==> n. aerogeneratori: il layout è costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria di 3 MW (“Sintesi non tecnica”, p. 44) per una potenza complessiva di 42 MW;

==> diametro rotore aerogeneratori: circa 90 m (All. 11 Aerogeneratore tipo”);

==> altezza WTG: Altezza torre 80 m; (ibid.);

==> vettoriamento dell’energia: mediante linee MT che convogliano l’energia prodotta al punto di consegna all’interno della sottostazione di collegamento presso il centro abitato di Troia (“Relazione di Impatto Ambientale”, p. 5);

==> viabilità di servizio: le piazzole di servizio tra loro mediante stradelli larghi 6 m realizzati con uno strato di misto di cava spesso 40 cm e uno strato spesso 20 cm di misto stabilizzato e rullato per uno sviluppo di 2.500 cui si aggiungono m 13.200 di viabilità bianca da ristrutturare (“Relazione di Impatto

Ambientale”, p. 165);

==> cavidotto: interrato per uno sviluppo complessivo pari a ml 15.000 (“Relazione di Impatto Ambientale”, p. 165);

==> produzione annua di energia: 82 GWh (“Relazione di Impatto Ambientale”, p. 166);

==> coordinate aerogeneratori: tratto dall’elaborato “Coordinate aerogeneratori”

---

## WTG E N

---

1 2538980 4557032

---

2 2538899 4556556

---

3 2539401 4556716

---

4 2538388 4555718

---

5 2540823 4556097

---

6 2540485 4555761

---

7 2539400 4555264

---

8 2541908 4555989

---

9 2539903 4555040

---

10 2540610 4554560

---

11 2541755 4553204

---

12 2541858 4552786

---

13 2542031 4552332

---

14 2542313 4552242

---

==> l’assetto territoriale nell’area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell’ambito territoriale “Subappennino”, così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). L’ambito del Subappennino è rappresentato prevalentemente dalla dominante geomorfologica costituita dalla catena montuosa che racchiude la piana del Tavoliere e dalla dominante ambientale costituita dalle estese superfici boscate che ne ricoprono i rilievi. la catena montuosa degrada nelle colline dell’Alto Tavoliere senza bruschi dislivelli, per la delimitazione di questo ambito è stata considerata la fascia intorno ai 400 m slm in cui si ha un infittimento delle curve di livello e un aumento delle pendenze. Questa fascia rappresenta la linea di demarcazione tra il Subappennino e l’ambito limitrofo del Tavoliere sia da un punto di vista litologico (tra le argille dell’Alto Tavoliere e le Formazioni appenniniche), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo appenninico), sia della struttura insediativa (al di sopra di questa fascia si sviluppano i mosaici periurbani dei piccoli centri appenninici che si affacciano

sulla piana).

==> la valenza ecologica dell'area, secondo il PPTR è medio - alta in quanto essa è caratterizzata dalla presenza di le aree agricole con presenza di spazi naturali, le aree agroforestali, i sistemi colturali complessi, le coltivazioni annuali associate a colture permanenti. La matrice agricola ha una sovente presenza di boschi, siepi, muretti e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi. L'agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- In merito ad attraversamenti o inclusione delle opere di progetto in aree vincolate, si rilevano le seguenti interferenze, non poste alla base di alcun approfondimento di merito rispetto alle possibili ricadute in termini di impatto ambientale:

3 dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che tutti gli aerogeneratori ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree non irrigue". Tuttavia, gli aerogeneratori "7", "11", "12" sono situati in prossimità di aree classificate come "aree a pascolo e praterie", mentre gli aerogeneratori "1", "2", "3", "4", "5", "8", "10", "13" ricadono nel buffer generato dalla presenza di boschi;

3 gli aerogeneratori "4" e "7" ricadono nella fascia di rispetto di 150 metri generata da corsi d'acqua naturali;

3 l'aerogeneratore "12" ricade all'interno del buffer definito dal Tratturo "Pescasseroli - Candela";

3 gli aerogeneratori "1", "4", "7", "9", "13" ricadono in zone classificate dal PAI come PG1, gli aerogeneratori "2", "3", "5", "8", "10", "11", "12" e "14" ricadono in zone classificate PG2 e, infine, l'aerogeneratore "6" ricade in zona classificata PG3;

3 l'aerogeneratore "12" ricade all'interno di un ATE "B" ai sensi del PUTT/P;

3 gli aerogeneratori "4", "5" e "12" sono ubicati in aree di versante;

3 l'impianto dista circa 2,5 km dal SIC "Accadia - Deliceto" mentre la ZPS "Boschi e Sorgenti della Baronia" (IT8040022), in territorio campano, è situata ad appena 1.800 m dall'aerogeneratore "14";

3 si rileva che alcuni aerogeneratori proposti sono ubicati non distanti da altri già esistenti nel medesimo Comune. In particolare, gli aerogeneratori "10", "11", "12", "13" e "14" distano meno di 1,0 km da un altro impianto realizzato con "Permesso a costruire" (codice PC 14/1996)

- gli indicatori di progetto appaiono carenti relativamente a diversi parametri dimensionali: area interessata dal progetto, superficie direttamente occupata, incremento di superfici impermeabilizzate. Altrettanto si può affermare per gli indicatori di cantiere per i quali mancano dati relativi alla superficie di occupazione dei cantieri, incremento di superfici impermeabilizzate, quantità dei movimenti di terra, quantità dei materiali impiegati per la realizzazione delle opere (si vedano le tabelle a pag. 163 e 164 della Relazione di Impatto Ambientale);

- la descrizione delle fitocenosi forestali presenti nella prevalente matrice agricola che caratterizza l'area di intervento appare carente, oltre che contenere evidenti errori nella sommaria descrizione della flora della zona. Ad esempio, si afferma nella Relazione di Impatto Ambientale a p. 135, che "fra le specie tipiche a queste latitudini abbiamo il fragno (*Quercus trojana* e *Quercus macedonica*) (...)" essendo noto che la presenza di questa specie, il cui areale gravita nei Balcani e nella Turchia occidentale, in Italia è limitato alle zone delle Murge orientali e tarantina con nuclei disgiunti nel Materano;

- la relazione faunistica, seppur limitata ad una generica elencazione delle specie potenzialmente presenti e delle loro caratteristiche, evidenzia che le caratteristiche dell'area di intervento sono rilevanti sotto gli aspetti trofici in considerazione dell'alternanza degli habitat presenti dove la presenza di formazioni forestali spontanee, sebbene di ridotte estensioni, funge da rifugio per numerose specie animali tra cui il Nibbio reale e il Picchio rosso ritenute a rischio di estinzione nell'area in oggetto

(Relazione di Impatto Ambientale a p. 137);

- a causa della limitatezza dello studio delle componenti biotiche (flora e fauna), anche la valutazione dei potenziali impatti su di esse appare non sufficientemente approfondita. Si rammenta che la zona di intervento è prossima a Siti della Rete Natura 2000 tanto è vero che tale area costituisce un'area tampone cioè un'area naturale e/o seminaturale posta a protezione di alcuni degli elementi della Rete Ecologica per la tutela della Biodiversità regionale. Pertanto, si ritiene opportuno valutare l'incidenza delle opere sui predetti Siti al fine di assicurare la coerenza dell'intervento proposto con le finalità di tutela dei predetti Siti. Questo approfondimento si rende ancor più necessario alla luce di quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del Regolamento del Piano di Gestione del SIC "Accadia - Deliceto" (approvato con DGR 494 del 31/03/2009 - BURP 60/2009) che vincola la realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dal SIC alla procedura di valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE;

- i rapporti tra l'ubicazione degli aerogeneratori e i vincoli del PUTT/P non sono per nulla considerati quando, come sopra evidenziato, più di un aerogeneratore interferisce sia con ATD che con ATE del PUTT/P;

- lo studio non affronta in maniera approfondita gli aspetti connessi all'impatto visivo determinato dall'impatto in questione attesa la presenza dell'altro impianto eolico (meno di un chilometro) situato a breve distanza da quello in progetto;

- gli aspetti connessi alla stabilità del suolo in relazione alla realizzazione delle opere previste dal progetto (ad es. pericolo di ribaltamento delle torri a causa di movimenti franosi) non sono considerate con la necessaria attenzione, sebbene l'intero impianto sia ricompreso in aree identificate a "Pericolosità geomorfologica" così come precedentemente descritto;

- in merito al rischio di incidenti, si rileva (in base alla CTR) la presenza di fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m relativamente agli aerogeneratori "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "10", "11" e "12". Una distanza di sicurezza quantomeno pari a 250/300 m (invece dei 151 m considerati nella documentazione presentata) è ritenuta opportuna per uniformare i criteri di valutazione a quelli adottati nel corso delle istruttorie di progetti che contemplano l'utilizzo dello stesso modello di aerogeneratori, oltre che realistica in base a studi di letteratura tecnica sul tema.

- In merito al rischio di impatti cumulativi, si rileva che nelle località Lago dell'Olmo e Casalina risulta già autorizzato, con determinazione del Servizio regionale Industria, Reti etc. un impianto di pari tipologia, rispetto a cui quello oggetto della presente istruttoria determinerebbe un consistente impatto ambientale cumulativo su più fronti, oltre che una compenetrazione delle rispettive aree di intervento. Si rileva inoltre che il Servizio Ecologia regionale, con riferimento al sito opzionato da detto impianto compresente, aveva già rappresentato importanti sensibilità ambientali con proprio atto dirigenziale.

- Per l'analisi fonometrica occorre rifarsi alle integrazioni acquisite al prot. n. 8059 del 22 maggio 2011, rilevando quanto segue:

3 non vi è alcun commento alla simulazione effettuata, con evidenza delle metodologie e degli esiti;

3 esiste l'evidenza di una sola area sensibile, completamente delocalizzata (corrispondente al centro edificato di Monteleone di Puglia);

3 le coordinate associate alle torri sono in UTM ED50 e non è fornito riscontro di identità con quelle in Gauss-Boaga poste alla base della progettazione

3 vi è discordanza con l'omonimo elaborato trasmesso in formato digitale.

- In merito all'intero studio fornito occorre rappresentare che la maggior parte dei contenuti appare viziata da un eccesso di genericità con riferimento alla rappresentazione dell'impatto ambientale, fino a determinare intere sezioni talmente decontestualizzate da poter, in linea teorica, essere riferite a qualunque sito regionale interessato dalla tipologia progettuale di cui trattasi.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate

e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui si tratta, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica proposto da Inprogest Energia S.r.l., nel Comune di Monteleone di Puglia in località "Macchietta"- possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), nella località denominata "Macchietta" - Proponente: Inprogest S.r.l., sede legale: Via Mario Borsa, n. 127 Roma;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Monteleone di Puglia

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori

Dott. for. Pierfrancesco Semerari

Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli